



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 71/2022 del 20/12/2022

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016.

L'anno duemilaventidue, Il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 11.03 nella sala consiliare del Comune di Casamassima, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Prima.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Pinto Anna Antonia.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

		P	A			P	A
1	Nitti Giuseppe	SI		10	Mirizio Agostino		SI
2	Pastore Francesco	SI		11	Nacarlo Salvatore	SI	
3	Lerede Marida	SI		12	Nitti Alessio	SI	
4	Azzone Michele	SI		13	Palmieri Andrea	SI	
5	Capone Giuseppe		SI	14	Patrono Giuseppe		SI
6	Caravella Nicola		SI	15	Portaccio Monica		SI
7	Guerra Nicola		SI	16	Rizzi Leonardo	SI	
8	Marinò Cristiano	SI		17	Valenzano Giuseppe	SI	
9	Mazzei Vito	SI					

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Pastore Francesco il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto in oggetto.

Sono presenti n. 11 consiglieri e assenti n.6 (Capone, Caravella, Guerra, Mirizio, Patrono, Portaccio) su n. 17 consiglieri assegnati.

Sono presenti gli Assessori Anna Maria LATROFA, Maria MONTANARO, Luigi PETRONI, Azzurra ACCIANI, non facenti parte del consiglio e senza diritto di voto.

Tutti gli interventi dei consiglieri, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nella registrazione audio/video, pubblicata sul portale istituzionale e archiviata presso gli uffici di segreteria, che costituisce verbale di seduta, come stabilito dal regolamento per la disciplina delle riprese audio-televisive e loro diffusione delle sedute di Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 57/2011.

Il Presidente legge il **punto n. 8 all'o.d.g. "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016"** e cede la parola all'assessore Petroni che relaziona in merito.

Aperta la discussione interviene il consigliere Palmieri.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente passa alle dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consiliari presenti: Gruppo Misto (Azzone), P.D.(Palmieri), Autonomia Cittadina (Nacarlo), Rivoltiamo Casamassima (Mazzei), Giuseppe Nitti Sindaco (Lerede).

Segue la votazione, in forma palese a mezzo sistema elettronico di voto nominale, sulla proposta di deliberazione con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 17

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri assenti n.6 (Capone, Caravella, Guerra, Mirizio, Patrono, Portaccio)

Consiglieri votanti n.11

Consiglieri favorevoli n. 11

Consiglieri contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

Segue la votazione, in forma palese a mezzo sistema elettronico di voto nominale, sull'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 17

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri assenti n.6 (Capone, Caravella, Guerra, Mirizio, Patrono, Portaccio)

Consiglieri votanti n.11

Consiglieri favorevoli n. 11

Consiglieri contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

- TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

RICHIAMATI:

- la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.9 del 28/09/2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.lgs. 19 Agosto 2016, n.175”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del 14.12.2021 ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016”

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO che il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTI:

- il comma 4 dell'art. 20 del TUSP per il quale le *società in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art.4 del T.U.S.P.;

- l'art 26 comma 6 bis del TUSP, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 724, il quale stabilisce che le disposizioni dell'art 20 non si applicano alle società di cui all'art. 4 comma 6, ossia con riferimento ai Gruppi d'Azione Locale *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."*:

- l'art. 26 co. 7 del TUSP il quale stabilisce altresì che *"Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997"*;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021 e dalla relazione tecnica allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, esaminate le singole partecipazioni societarie detenute dall'Ente, deve rilevarsi quanto segue:

- la società Murgia Sviluppo Scarl è una società *in house* sottoposta a controllo analogo congiunto che per ha oggetto sociale lo svolgimento delle attività richiamate dall'art.4 del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 eccetto quelle di cui alla lettera c) del comma 2; inoltre la partecipazione nella suddetta società presenta il requisito di cui all'art. 26 co. 7 *"Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997"*;

- la società GAL Sud Est Barese scarl non è più oggetto di revisione annuale di cui all'art. 20 per espressa esclusione prevista dall'art 26 comma 6 bis del TUSP;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisore dei Conti con verbale n. 34 del 15/12/2022, acquisito al prot. n.26791 del 16/12/2022 (allegato);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO che la presente proposta è stata esaminata dalla II commissione consiliare il giorno 19/12/2022;

VISTI:

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 175/2016 lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 11 espressi da n.11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Casamassima alla data del 31 dicembre 2021, come risultante dalla scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021 e dalla relazione tecnica, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di stabilire** che, come si evince dagli allegati, risultano permanere i presupposti per confermare il mantenimento delle partecipazioni dell'Ente nella seguente società e che, per tale partecipazione, per le motivazioni ivi analiticamente riportate, si procede al mantenimento della stessa senza interventi di razionalizzazione: MURGIA SVILUPPO S.C.a R.L..
4. **Di dare atto** che all'esito delle risultanze della suddetta revisione viene esclusa la società GAL S.E.B. Scarl in quanto, per effetto dell'art 26 comma 6 bis del D.Lgs 175/2016, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 724 , alla stessa non si applicano le disposizioni dell'art. 20 dello stesso decreto.
5. **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 20 co.3 del TUSP, l'esito della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 al MEF- Dipartimento del Tesoro, mediante il Portale "Patrimonio della PA", alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia nonché alle società partecipate dal Comune.
6. **Di dichiarare**, con voti favorevoli n. 11 espressi da n.11 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 91**

Ufficio Proponente: **UFFICIO RAGIONERIA**

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO RAGIONERIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2022

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Anna Antonia Pinto

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Antonia Pinto

Il presente verbale viene così sottoscritto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PASTORE FRANCESCO

SEGRETARIO GENERALE
PINTO ANNA ANTONIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PASTORE FRANCESCO in data 22/12/2022
pinto anna antonia in data 22/12/2022



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

*Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

DELIBERA N. 71 del 20/12/2022

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 20/12/2022 (art 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000)

Casamassima, 22/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Antonia Pinto

La su indicata Deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune dal 22/12/2022 al 06/01/2023.

Casamassima, 22/12/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Bellomo Vincenzo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

pinto anna antonia in data 22/12/2022